Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 settembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(4398)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 1954, n. 800.

Erezione in ente morale del lascito « Elisa Luisa », con sede nel comune di Voghera (Pavia).

N. 800. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il lascito « Elisa Luisa », con sede nel comune di Voghera (Pavia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 1954, n. 801.

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare un legato e una donazione.

N. 801. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Genova viene autorizzata ad accettare il legato e la donazione per complessive L. 3.000.000 (tre milioni) nominali in titoli di Stato rendita 5 %, disposti in suo favore rispettivamente dalla signora Delfina Mezzacane vedova Garbarino per un importo di L. 500.000 (cinquecentomila), con testamento segreto in data 16 maggio 1942 e dai suoi eredi signori Maria Luisa Mezzacane in Zorzoli, Paolino Mezzacane, Nicolò Boero e Paolo Boero per un importo di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) con atto pubblico di donazione in data 27 giugno 1952.

Con la rendita del capitale donato verranno istituite cinque borse di studio da intitolarsi al nome di « David Garbarino, Cavaliere del Lavoro » e da conferirsi annualmente ad altrettanti studenti meritevoli dell'Università di Genova iscritti ai corsi di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, secondo le norme contenute in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 1954, n. 802.

Autorizzazione al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad innalzare, sui propri natanti a motore, nei servizi di polizia marittima, lacuale e fluviale e di rappresentanza, la bandiera navale della Marina militare.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la difesa, si autorizzano i natanti a motore in dotazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad innalzare, nei servizi di polizia marittima, lacuale e fluviale e di rappresentanza, la bandiera navale della Marina militare.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 1954, n. 803.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una eredità.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare l'eredità del valore di complessive L. 55.037.646 disposta in suo favore dal prof. dott. Virgilio Ducceschi con testamento olografo 30 maggio 1945; la Fondazione « Casa dell'assistente prof. Virgilio Ducceschi », derivante dalla predetta eredità viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 76. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 804.

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad accettare un legato.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto universitario di architettura di Venezia viene autorizzato ad accettare un legato, disposto in suo favore dall'ing. arch. Costante (chiamato Guido) Sullam fu Benedetto, consistente della sua quota in proprietà della casa e botteghe in Venezia con testamento olografo 10 settembre 1948 ed una donazione di L. 446.347 contanti, disposta in suo favore dal dott. avv. Renzo Sullam e dal prof. Carlo Minelli, con atto pubblico amministrativo 21 marzo 1953 e proveniente dalle offerte versate da enti, cittadini, parenti, colleghi, discepoli ed amici, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Prof. ing. arch. Costante (chiamato Guido) Sullam » e da conferirsi, per concorso, con la rendita delle liberalità, ad un allievo per un viaggio di studio all'estero.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 805.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico commerciale e per geometri « O. G. Costa » di Lecce ad accettare una donazione.

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico commerciale e per geometri « O. G. Costa » di Lecce viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000, in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio biennale intitolato al prof. ing. Pantaleo Baffa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 141. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 806.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica agraria statale « N. Strampelli » di Bagnacavallo (Ravenna) ad accettare una donazione.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica agraria statale « N. Strampelli » di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 30.000 in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa stessa dalla famiglia Ruffaldi di Bagnacavallo, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio quinquennale, intitolato al sig. Andrea Ruffaldi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 807.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « G. Migliara » di Alessandria ad accettare una donazione.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « G. Migliara », annessa alla Scuola tecnica commerciale statale di Alessandria viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali lire 200.000, in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa stessa, al fine di istituire, con il relativo reddito, una borsa di studio annuale intitolata alla professoressa Alice Osimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 808.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « G. Romano » di Roma ad accettare una donazione.

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « G. Romano » di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 50.000, in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa stessa al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio biennale intitolato alla signora Adele Morlacchi in De Santis.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro, n. 85, *foglio n.* 140. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 809.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 102.000 contanti, proveniente dalla somma di 100.000 raccolte mediante sottoscrizioni e dalla somma di L. 2000 versate dal prof. Giuseppe Sangiorgi, disposta in suo favore dal prof. Bernardo Terio, con atto pubblico amministrativo del 28 giugno 1952, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di un premio di studio biennale intitolato « Premio prof. Augusto Stefanelli » e da conferirsi, per concorso, secondo le modalità che saranno fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 71. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 810.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino e dell'Ascensione di N.S.G.C., in frazione Sant'Antonino del comune di Cassino (Frosinone).

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino e dell'Ascensione di N.S.G.C., in frazione Sant'Antonino del comune di Cassino (Frosinone) e la Chiesa parrocchiale suddetta viene inoltre autorizzata ad accettare una donazione consistente in un terreno situato in contrada San Michele Arcangelo del comune di Cassino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 811.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora della Mercede e di Sant'Erasmo Martire, in località Capolungo della frazione di Sant'Ilario del comune di Genova.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 9 marzo 1953, integrato con postilla 8 novembre 1953 e con dichiarazione 3 novembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora della Mercede e di Sant'Erasmo Martire, in località Capolungo della frazione di Sant'Ilario del comune di Genova e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 143. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del Beneficio parrocchiale, con sede nella Chiesa di San Pietro in Agrigento, nella Chiesa di San Francesco d'Assisi nella stessa città.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Agrigento in data 25 marzo 1953, integrato con postilla 28 novembre 1953, con il quale il Beneficio parrocchiale, con sede nella Chiesa di San Pietro, in Agrigento, viene trasferito nella Chiesa di San Francesco d'Assisi nella stessa città e mutato il titolo in « Beata Maria Vergine Immacolata e di San Pietro » e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco di Assisi, sede del Beneficio anzidetto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 813.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Angela Merici », con sede in Caltagirone (Catania).

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Angela Merici », con sede in Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1954.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 13 luglio 1950;

Considerato che il dott. rag. Dante Coda, confermato presidente dell'Istituto predetto con decreto Presidenziale del 3 giugno 1950, è scaduto dalla carica per compiuto quadriennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. rag. Dante Coda è confermato nella carica di presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1954

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1954
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 246. — VENTURA

(4365)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1954.

Conferma in carica di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto Ministeriale 13 luglio 1950;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1950, con il quale l'ing. Luigi Richieri fu nominato membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto predetto per un quadriennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Luigi Richieri è confermato membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(4366)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ravenna n. 49-277 in data 2 luglio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Gordini Eraldo, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'associazione sindacale interessata perchè trasferito ad altra sede con il signor Gagliardi Geremia, della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gordini Eraldo è sostituito con il sig. Gagliardi Geremia, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4301)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 6 agosto 1954, n. 604, recante « modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 in data 11 agosto 1954, all'art. 1, punto 5) terza linea, ove è detto: « l'usufrutto *o* la nuda proprietà »; leggasi: « l'usufrutto *e* la nuda proprietà ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Viterbo, località Macchia del Conte, della estensione di ettari 2000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

est: strada d'accesso a Jatti, fino alla strada del Procoio;

sud: strada del Procoio raggiunge il fosso Faul fino al ponte Nuovo; fosso della Leia e strada Chirichea;

ovest: fosso del Catenaccio, casale della Ghignera, strada Chirichea fino alla cantoniera;

nord: strada Tuscania Viterbo, dalla cantoniera al km. 6,500, strada di accesso a Jatti.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Tuscania, località Montebello (Viterbo), dell'estensione di ettari 1850 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada provinciale Tuscania Tarquinia; fosso Mignattara, fiume Marta e confine con la tenuta Poggio Quagliaro di proprietà Rossi Scotti, determinato da siepi e strada campestre.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Acquapendente, località Torricella San Giusto (Viterbo), dell'estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord. Acquapendente (Campo della Fiera) strada consorziale per Montorio (Grosseto) fino al podere Torricella;

ovest: dal podere Torricella, confine con la provincia di Grosseto fino al podere Sopano;

ovest-sud-ovest: dal podere Sopano, confine fra il comune di Acquapendente e il comune di Onano fino alla strada provinciale (km. 9,7) Onano-Acquapendente;

est: dalla strada provinciale Onano-Acquapendente, strada stessa fino all'abitato di Acquapendente (Campo della Fiera).

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Tuscania, località Riserva, Catafecce, Comunella e Poggio della Ginestra (Viterbo), dell'estensione di ettari 1500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada Tuscania Canino; fosso di Pian di Vico e Arroncino; Mandrione di Poggio della Ginestra; strada comunale detta di Poggio della Ginestra; strada Tuscania - Tarquinia e fosso Capecchio.

(4256)

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Scansano, località Preselle (Grosseto), dell'estensione di ettari 851, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 giugno 1953, viene ampliata, su fondi contigui, della superficie di ettari 216 circa, assumendo la estensione complessiva di ettari 1067 circa. Detta zona resta così delimitata:

Confini:

nord: strada provinciale Fornacini-Baccinello e torrente Trasubbie;

est: podere Poggio del Papa, proprietà Citerni e strada vicinale colle Fagiano fino a quota 310;

sud: viottolo congiungente colle Fagiano alla strada vicinale Zufalaio-Trasubbie, indi detta strada fino al podere Spini Bianchi, indi viottolo fino al confluente sinistro del fosso Inferno; detto fosso al fosso dell'Inferno, indi strada vicinale fino all'incrocio della strada provinciale Preselle-Fornacini;

sud sud-ovest: strada provinciale Preselle-Fornacini fino al congiungimento del confine nord.

(4267)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 680, compresa nel comune di Viano, località San Pietro, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada che dalla località Giunchetto passando per Casella arriva a toccare il torrente Tresinaro;

sud-est: torrente Tresinaro, dalla strada via Casella, fino all'incontro con il rio Dorgola;

ovest: rio Dorgola, dal torrente Tresinaro fino alla strada via Casella, in località Pilastro.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Salerno, della estensione di ettari 300, compresa nel comune di Acerno, denominata Avella, comprendente le seguenti località: Isca la Serra; Piano Vetosa; Fontana la Pizza; Ponte del Cugno; Occhio Caldo; Ponte Entranafiume.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Salerno, della estensione di ettari 1250, compresa nel comune di Buonabitacolo, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale, dall'innesto con la strada statale n. 19 a Buonabitacolo paese;

est: strada statale n. 19 delle Calabrie, dall'innesto con la strada provinciale per Buonabitacolo e Sansa al ponte Catassano;

sud-ovest: fiume Calore, dal ponte Catassano alla Masseria Tempa del Pilone e quindi strada comunale, dal fiume Calore a Buonabitacolo paese.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Salerno, della estensione di ettari 120, compresa nel comune di Calvanico, delimitata dai seguenti confini:

est: sponda destra del Vallone Mulino-Faggeta;

ovest: confine del comune di Fisciano;

nord: Cresta Serrapiano;

sud: linea delle piantagioni di olivi.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Salerno, della estensione di ettari 1400, compresa nel comune di Castelnuovo Cilento, delimitata dai seguenti confini:

strada statale 18 tra il bivio Procoio e la frazione Pattano; strada provinciale dal bivio Procoio fino al ponte sul Vallone dei Piani; Vallone dei Piani, dal ponte sulla strada provinciale, alla frazione Pattano.

(4227)

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO DI RETTIFICA

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185, in data 14 agosto 1954, alla pag. 2659, colonna 2ª, rigo 28°, in luogo di: 3.348.712 (lire tremilionitrecentoquarantottomilasettecentododici) » leggasi: « 3.248.712 (lire tremilioniduecentoquarantottomilasettecentododici) ».

L'avviso concerne la ditta Malvinni Malvezzi Alessandrina di Luigi, Matera.

(4367)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il sig. Giovanni Lecca, nato a Austis (Nuoro) il 27 luglio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari rilasciatogli dalla Università di Cagliari in data 15 novembre 1945 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(4372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,70	642,25
» Firenze	624,70	642 —
» Genova	624,73	642,50
» Milano	624,75	642,25
» Napoli	629,65	643,70
» Palermo	624,70	642,30
» Roma	624,65	642,375
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,75	—
» Venezia	624,72	642,30

Media dei titoli del 7 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	63,925
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	82,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,55
Id. 5 % 1936	91,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,70
1 dollaro canadese	»	642,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,16

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso ad una borsa di studio di lire un milione, da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazione all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso ad una borsa di studio dell'importo di L. 1.000.000, da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazione all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alla borsa di cui al precedente articolo i laureati in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale.

E' prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui il concorrente intende recarsi.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1953.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200 dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Ufficio petroli) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente; in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi o delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;
8) un elenco in sei copie di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengano ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente al vincitore della borsa.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da un'apposita Commissione, che sarà successivamente nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, formata di docenti o di tecnici della materia.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio la Commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o degli studi che il candidato intende compiere, e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, avuto riguardo alle esigenze che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso tecnico, scientifico ed economico nel campo degli *idrocarburi.*

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, la borsa potrà non essere aggiudicata.

Art. 6.

Il candidato giudicato meritevole in base ai titoli potrà, su richiesta della Commissione, essere sottoposto ad un esame verbale o pratico.

Art. 7.

Colui che abbia ottenuto la borsa messa a concorso è tenuto a compiere i propri studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 5 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo dovrà trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 8.

Il pagamento della borsa verrà effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento della borsa decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di dichiarare decaduto dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, l'assegnatario che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrasse meritevole del beneficio.

Art. 10.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fosse proclamato, uno di essi, vincitore del concorso, potrà fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa gli sia sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 11.

La spesa relativa, di L. 1.000.000, graverà sul capitolo 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1954
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 100. — CARUSO

(4359)

PREFETTURA DI COSENZA

Nomina a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiali sanitari della provincia di Cosenza compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri A.C.I.S. del 30 aprile 1952, n. 204.482.8263, modificato con successivo decreto del 2 dicembre 1952, n. 20.448.2/13106;

Visto il proprio decreto n. 29233 in data 19 luglio 1954, con il quale la graduatoria è stata approvata;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° settembre 1954 il dott. Bentivenga Giuseppe è nominato ufficiale sanitario in via di esperimento per un biennio nel comune di Trebisacce.

E' fatto obbligo al predetto dott. Bentivenga, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di comunicazione della nomina.

Al predetto sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 5000 suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo.

Allo stipendio vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni di legge.

Cosenza, addì 5 agosto 1954

Il prefetto: Lo Monaco

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiali sanitari della provincia di Cosenza compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri A.C.I.S. del 30 aprile 1952, n. 204.482.8263, modificato con successivo decreto del 2 dicembre 1952, n. 20.448.2/13106;

Visto il proprio decreto n. 29233 in data 19 luglio 1954, con il quale la graduatoria è stata approvata;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° settembre 1954, il dott. Antonio De Caro è nominato ufficiale sanitario in via di esperimento per un biennio nel comune di Corigliano Calabro.

E' fatto obbligo al predetto dott. De Caro, vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di comunicazione della nomina.

Al predetto sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 7000 suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo.

Allo stipendio vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni di legge.

Cosenza, addì 5 agosto 1954

Il prefetto: Lo Monaco

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiali sanitari della provincia di Cosenza compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri A.C.I.S. del 30 aprile 1952, n. 204.482.8263, modificato con successivo decreto del 2 dicembre 1952, n. 20.448.2/13106;

Visto il proprio decreto n. 29233 in data 19 luglio 1954, con il quale la graduatoria è stata approvata;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° settembre 1954, il dott. Meringolo Angelo è nominato ufficiale sanitario in via di esperimento per un biennio nel comune di Acri.

E' fatto obbligo al predetto dott. Meringolo, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di comunicazione della nomina.

Al predetto sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 7000 suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo.

Allo stipendio vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni di legge.

Cosenza, addì 5 agosto 1954

Il prefetto: Lo Monaco

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiali sanitari della provincia di Cosenza compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri A.C.I.S. del 30 aprile 1952, n. 204.482.8263, modificato con successivo decreto del 2 dicembre 1952, n. 20.448.2/13106;

Visto il proprio decreto n. 29233 in data 19 luglio 1954, con il quale la graduatoria è stata approvata;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° settembre 1954, il dott. Fortunato Pagliaro è nominato ufficiale sanitario in via di esperimento per un biennio nel comune di Fagnano Castello.

E' fatto obbligo al predetto dott. Pagliaro, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di comunicazione della nomina.

Al predetto sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 5000 suscettibile di cinque aumenti quadriennali del decimo.

Allo stipendio vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni di legge.

Cosenza, addì 5 agosto 1954

Il prefetto: Lo Monaco

(4215)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.